

## Le relazioni tra Italia e Regno Unito nell'Europa dei due Garibaldi.

UMBERTO MONTUORO <sup>1</sup>

Sommario: 1. Premessa. La missione degli anni trenta del Ministro plenipotenziario Ezio Garibaldi presso il *Foreign Office*. - 2. La prospettiva ideale di un uomo d'azione: il Generale Giuseppe Garibaldi. A fronte delle imprese garibaldine, l'acceso sostegno politico all'affermazione dell'arbitrato internazionale. - 3. L'orizzonte culturale della seconda metà dell'ottocento e il fermento di una rinnovata dottrina internazionalistica per lo sviluppo delle grandi codificazioni di diritto umanitario a cavallo di fine secolo. - 4. La sua straordinaria fama nell'Inghilterra vittoriana. Formidabile base relazionale e canale privilegiato di contatti diplomatici a disposizione del Regno d'Italia.

1. La letteratura scientifica relativa alla politica estera italiana, dall'Unità d'Italia ai nostri giorni, è estremamente ricca ed articolata, declinando con attenzione, quasi costante, i molteplici profili di carattere storico.

Tuttavia, in relazione al carattere confidenziale o frequentemente classificato, alcune importanti prospettive e azioni diplomatiche restano per decenni celate negli archivi ministeriali dei Paesi interessati e, dunque, esenti dalle analisi e dai necessari approfondimenti scientifici degli studiosi e degli stessi attuali operatori del settore. In tal modo, il pubblico dei lettori appare privato della conoscenza, a volte, di importanti iniziative di mediazione internazionale, di riconciliazione e di pace.

La missione diplomatica del Deputato Ezio Garibaldi sembra potersi annoverare, a pieno titolo, in questa circoscritta categoria di attività di politica estera. Il carteggio diplomatico, risalente al 1935, desecretato e reso disponibile dal *Foreign Office*, appare rivelare interessanti profili di un significativo tentativo di mediazione ed avvicinamento tra Italia e Gran Bretagna, all'indomani della comminazione, da parte della Società delle Nazioni, delle sanzioni per l'occupazione italiana dell'Etiopia.

Il complesso mandato di mediazione e buoni uffici furono assegnati ad Ezio, Ministro plenipotenziario, anche in base agli stretti legami culturali con il mondo anglosassone, determinati dal suo stesso ambiente familiare, per più della metà inglese e statunitense.

Le attività di contatto e composizione dei complessi interessi presenti sul tappeto delle sanzioni, presso il governo britannico ebbe, sul piano strettamente tecnico, successo diplomatico ma l'orizzonte politico italiano di quegli anni non consentì un recepimento degli orientamenti di mediazione espressi dalla parte inglese. Dunque, non fu posta in essere la tanto auspicata correzione della linea di condotta nazionale in terra d'Africa. La politica coloniale nazionale aveva contribuito ad imprimere una direzione

---

<sup>1</sup> Tenente Colonnello MONTUORO Avvocato Umberto, Consulente Legale del Centro Alti Studi per la Difesa, docente incaricato di Politica Estera e di Sicurezza Comune, presso l'Istituto di Studi Europei, "Alcide De Gasperi".

Adattamento editoriale della conferenza tenutasi, il 30 gennaio 2019, nell'ambito del convegno "Evoluzione ed attualità delle sanzioni ONU. Dalla Società delle Nazioni alle odierne applicazioni per il mantenimento della pace", organizzato, a cura della direzione scientifica dello stesso autore, presso la Camera dei Deputati, Palazzo dei Gruppi parlamentari.

fatale al bilanciamento degli interessi del neonato impero italiano, in sede europea. Il quadro delle intese anglofrancesi ne reca ampia testimonianza e suggella un assetto di complessiva contrarietà ed intransigenza di fronte alle pur rinnovate posizioni della politica estera adottate dalla Farnesina.

Il tragico epilogo è rappresentato dal successivo immediato consolidamento dell'alleanza militare dell'Italia con la Germania nazista. La seconda guerra mondiale, a fronte dei fallimenti della politica estera di entrambe le parti divenute irrimediabilmente contrapposte, faceva il suo ingresso nel vecchio continente con tutto il suo enorme carico di barbarie e distruzione.

2. Il Professore Pasquale Fiore, uno dei massimi studiosi italiani di fine ottocento del diritto internazionale, nell'edizione del 1904, della sua opera più celebre, nel capitolo intitolato *"Dei possibili progressi del diritto internazionale nell'avvenire"*, apre la sua ampia ed autorevole trattazione con un'analisi suggestiva e di natura propedeutica ad un più efficace inquadramento delle linee di futuro sviluppo della materia. *"Il difetto maggiore del sistema giuridico della società degli Stati è quello di non aver ancora potuto trovare una forma di giustizia internazionale meno rovinosa che l'uso delle armi. Ritenendo pure che la guerra sia un male necessario come ultima forma di giustizia internazionale, si sente generalmente il bisogno di renderla quanto più possibile rara e difficile: di escogitare un sistema più razionale a fine di organizzare la società degli Stati, e trasformare la società di fatto in una vera società di diritto. Si sente pure il bisogno di trovare un procedimento giuridico, il quale possa servire a risolvere i conflitti fra gli Stati senza ricorrere in tutti i casi alle armi, come se questo fosse il mezzo unico e necessario."*

*Questo è il problema intorno al quale lavora la scienza moderna, e la soluzione di esso sarà il principio fecondo dei progressi del diritto internazionale dell'avvenire."*<sup>2</sup>

Appare sorprendente riscontrare la piena sovrapposizione tra l'impostazione concettuale dell'illustre giurista e il pensiero espresso anni prima da un condottiero, vincitore di una epica serie di vittorie militari sfocianti nella realizzazione di un disegno politico di enorme difficoltà: l'Unità d'Italia. Ma l'uomo che ha conseguito

---

<sup>2</sup> P. FIORE, *Diritto internazionale pubblico*, quarta edizione, in tre tomi, volume primo, Torino 1904, para. 116, pag.85. Tuttavia, l'autore già nel corso della predetta disamina evidenzia la prospettiva assolutamente utopica di tale analisi, seppur non isolata nell'ambito accademico, in quel momento storico ed in quella fase evolutiva della Comunità internazionale. Sul piano filosofico e meramente speculativo, lo stesso Fiore individua nell'antichità greca l'originaria genesi dei meccanismi sovranazionali di gestione delle controversie. In ogni caso, saranno poi i due conflitti armati mondiali a determinare la nascita delle organizzazioni internazionali fondate sul mantenimento della pace, prima della Società delle Nazioni e, poi, delle Nazioni Unite. Nell'ottocento, invece, vigeva prepotentemente il principio della cosiddetta "pace armata", monopolio gestito solo dal concerto delle grandi potenze europee, a partire, dal baricentro geopolitico della forza militare ancora fermamente contrapposto all'Impero ottomano, di fede islamica. (*"L'aver allargato il limite del diritto internazionale, che una volta si considerava come il diritto privilegiato degli Stati cristiani, l'aver concesso non solo alla Turchia, ma altresì ai due grandi Imperi d'Oriente, alla Cina e al Giappone, di entrare nella società internazionale, di concludere trattati, di avere legazioni permanenti, tutto ha influito a dare al diritto internazionale il carattere di vero e proprio diritto della famiglia umana, ed ad affermare con maggiore larghezza il concetto dell'uguaglianza giuridica dei popoli."*; idem, para 96, pag. 73). Il dogma della contrapposizione e deterrenza strategica, quale unica ed insostituibile formula di soluzione delle controversie, la "Pace armata" è stato sapientemente cristallizzato e definito, a titolo esemplificativo, da uno dei più maturi e seguiti protagonisti delle cancellerie europee dell'epoca: Ottone Principe di Bismarck, *Pensieri e ricordi*, Torino, 1898.

personalmente sul campo di battaglia con le armi incredibili successi propone con slancio ed energia l'adozione di una prospettiva d'azione fondata su procedure di composizione giuridica degli interessi, su un piano di intensa cooperazione e di pace internazionale.

L'arbitrato internazionale ed un congresso sovranazionale rappresentano il binomio sul quale fondare i futuri assetti degli Stati moderni, naturalmente a partire dall'Europa.

Queste prospettive concettuali non appartengono ad una diversa fase della sua vita politica, distinta dall'azione concreta e centrata sulla mera elaborazione di dichiarazioni di principio<sup>3</sup> da confrontare in sede congressuale, come impropriamente interpretato da parte della letteratura storiografica. Tali principi di civiltà politica e giuridica, assiduamente sostenuti, invece, costituiscono il frutto ideale di un ampio arco temporale denso di imprese militari, di intense, drammatiche esperienze maturate con i compagni d'arme nei mari e territori d'oltre oceano, sui numerosi campi di battaglia attraversati. Apporto ideale tumultuosamente emerso a seguito delle immense sofferenze vissute ed osservate durante il confronto bellico, in termini di perdite umane, feriti, mutilati e infiniti danni sopportati dalla popolazione civile, pur a fronte degli enormi univoci successi militari legati alla realizzazione con le armi dell'Unità d'Italia.

La stessa lettera indirizzata, il 20 dicembre 1872, ad un altro uomo, assolutamente definibile "d'azione", seppur operante dall'alto di una delle più importanti cancellerie europee, il Bismarck, è volta ad incidere con forza sulla realtà delle relazioni internazionali del tempo. Egli propone con enfasi al freddo primo Cancelliere tedesco soluzioni di natura organizzativa afferenti al diritto dei trattati e a individuati Stati sovrani, e non al piano della filosofia speculativa. *"Principe voi che avete operato delle grandi cose nel mondo, compite oggi la brillantissima vostra carriera coll'iniziativa di un Arbitrato mondiale. Germania, Inghilterra, Danimarca, Svizzera possano bene servire il nucleo intorno al quale si riuniranno Svezia, Olanda, Belgio, Grecia; e poi Francia, Spagna, Russia, Austria e America. A Ginevra, sede dell'arbitrato, si mandino delegati di ogni Stato."*<sup>4</sup>

Ginevra già allora considerata la città più cosmopolita d'Europa, luogo fisico ed ideale di incontro libero di fedi religiose e laiche, di emigrati e perseguitati politici, priva di quei condizionamenti ambientali e culturali, non solo derivanti dalla presenza degli apparati delle polizie politiche dei regimi più conservatori, delle grandi capitali europee.

Se, come era prevedibile ma non certo, non vi fu adesione all'iniziativa da parte tedesca, ben altre reazioni a tali orientamenti, sempre più diffusi e proclamati con convinzione nell'opinione pubblica della seconda metà dell'ottocento, vi furono nella recettiva nomenclatura istituzionale britannica. Infatti, nel 1873, Sir Henry Richard, Segretario della Società per la pace, propose con successo alla Camera dei Comuni, il

---

<sup>3</sup> In merito alla caratura delle riflessioni politiche dell'eroe in materia di arbitrato ed organizzazione internazionale, sono da registrarsi numerose interpretazioni riduttive, presentate nel corso degli anni da parte della letteratura storiografica. Si è inteso più volte, in modo assolutamente erroneo, relegare questi importanti e fondamentali indirizzi speculativi del pensiero di Giuseppe Garibaldi in una età avanzata e vacua del suo operato, ritenuto impropriamente del tutto minore rispetto alle gesta garibaldine. In tal senso, A. TAMBORRA, Garibaldi e l'Europa, impegno militare e prospettive politiche, Roma, 1983, pag. 241 e ss..

<sup>4</sup> Il testo della intera missiva è in G. E. CURATOLO, Garibaldi, Vittorio Emanuele, Cavour nei fasti della Patria: documenti inediti, Bologna, 1911, pag. 428. Una precedente lettera di contenuto analogo era stata indirizzata allo stesso imperatore Guglielmo Primo; idem, pag.427.

voto concernente una petizione di duecentomila operai che chiedevano al Parlamento inglese di promuovere la costituzione di una Alta Corte di Giustizia Internazionale, competente a comporre le controversie tra gli Stati, allontanando i pericoli e le nefandezze delle guerre dai popoli, spesso oppressi da regimi dispotici. Una lettera di compiacimento e di sostegno ideale conteneva un chiaro indirizzo a tradurre l'azione politica in norme giuridicamente vincolanti. *“Vi mandiamo una parola di congratulazioni per la splendida vittoria che avete testé procacciato nella Camera dei Comuni alla santa, umanissima idea dell'arbitrato internazionale da convertirsi in costume e regola del nuovo diritto delle genti.”*<sup>5</sup>

Una delle pietre miliari del convinto pubblico sostegno di Garibaldi, in sede internazionale, della necessità di una composizione sovranazionale delle controversie tra gli Stati è rappresentato dalla sua partecipazione, in qualità di Presidente onorario, al Congresso internazionale per la pace e la libertà che si tenne, a Ginevra, nel 1867. Il 9 settembre, nella seduta di apertura dei lavori, Garibaldi sottopose alla valutazione del congresso una serie di precise proposizioni, le prime delle quali di chiaro valore politico-giuridico. *“1. Tutte le nazioni sono sorelle; 2. La guerra fra di loro è impossibile; 3. Le eventuali controversie saranno giudicate dal congresso; 4. I membri del congresso saranno nominati dalle società democratiche di ciascun popolo; 5. Ogni nazione avrà il diritto di voto al congresso, quale che sia il numero dei suoi membri [...]”*<sup>6</sup>

Interessante notare che nel programma complessivo configurato dalla Lega per la Pace e la Libertà, oltre alla previsione dei trattati di arbitrato, di un codice e di una Alta Corte di Giustizia internazionale, si enunciava l'esigenza dell'abolizione della pena di morte da tutti gli ordinamenti interni. Infine, il suo organo ufficiale di stampa era denominato, in modo eloquente: “Gli Stati Uniti d'Europa”. Un insieme di enormi conquiste di civiltà giuridica e civile, già allora fermamente propugnatte e disseminate nell'opinione pubblica europea e delle Americhe che si sarebbero iniziate a codificare, nel breve periodo, con il Congresso e la Convenzione dell'Aja del 1899.

Convenzione di diritto umanitario, che unitamente a quelle del 1904 e 1907 sono ancora oggi vigenti, per le parti non espressamente abrogate, e costituiscono la base prima dei principi generali e fondanti dell'intero articolato sistema di norme dell'odierno diritto internazionale umanitario e dei conflitti armati.

Le proposte avanzate dalla Presidenza Garibaldi all'uditorio congressuale rappresentano una chiara anticipazione delle progettualità in tema di organizzazione e diritto internazionale che si affermeranno nel novecento: la Società delle Nazioni e, all'indomani delle ennesime lezioni apprese sui terreni del confronto bellico fornite dal secondo conflitto mondiale, le Nazioni Unite. Il sostegno intellettuale e pubblico allo sviluppo dottrinale ed attuativo dell'arbitrato permanente sarà portato avanti dall'eroe dei due mondi da lontano, non partecipando più fisicamente ai successivi congressi svoltisi prevalentemente a Ginevra. Impegni ed età costituiranno un grave vincolo.

La pienezza e la profondità d'analisi del convincimento di Garibaldi sulla necessità per la Comunità degli Stati ed, in particolare, per la giovane Europa delle Nazioni che si andava formando in quegli anni, di un meccanismo giuridico condiviso di composizione

---

<sup>5</sup> Il testo della lettera è in G. FONTEROSSO, Garibaldi e la lettera gratulatoria a sir Henry Richard, Lettere inedite di Garibaldi, F.D. GUERRAZZI e G. PALLAVICINI, in Rassegna Storica del Risorgimento 1932, fascicolo II, pag. 387.

<sup>6</sup> A.P. CAMPANELLA, Garibaldi and the first peace congress in Geneva in 1867, in International Review of Social History, 1960, pp. 416-486; il testo della mozione presentata è in G. GUERZONI, Garibaldi, Firenze, 1982, volume II, pp. 482-485.

delle controversie è testimoniato, persino, nella sua produzione letteraria. In tal senso, nel suo ultimo romanzo, nel “Manlio”, è possibile rinvenire una definizione romantica dell’arbitrato e della sua vocazione universale di mediazione e di compressione dell’allora libero esercizio dell’uso della forza e della violenza bellica. “[...] *istituzione santa, la cui attuazione sola potrà affratellare i popoli e finire coll’orribile macello d’uomini chiamato guerra [...]*”<sup>7</sup>.

Nell’affermazione, a partire dagli Stati europei della cosiddetta “civiltà umanitaria”, come testualmente era indicata, non poteva avere più accoglienza la legittimità giuridica dell’uso della violenza armata, tra i popoli quale soluzione di affermazione dei confliggenti interessi degli Stati, o nei confronti degli individui mediante, la pena di morte, quale ordinario trattamento sanzionatorio.

La laica affermazione dei principi di eguaglianza nei rapporti internazionali e nei trattamenti giuridici tra le Nazioni, anche non appartenenti all’Europa cristiana, e della tutela della vita umana, in particolare, delle popolazioni civili non partecipanti ai combattimenti, si tradurrà velocemente nelle prime norme internazionali con il Congresso e la precitata Convenzione dell’Aia del 1899.

Conquiste queste fondamentali di civiltà giuridica, frutto anche delle idealità sostenute, difese e diffuse dal risorgimento italiano, fin dal principio, dichiaratamente europeo.

3. Dal “Memorandum alle Potenze dell’Europa”, del 22 ottobre 1860, proclamato con l’enfasi, i toni ed i contenuti di una sorta di invettiva, di intenso ma unilaterale manifesto ideale, prima di ritirarsi a Caprera, subito dopo la conclusione della battaglia del Volturno, alla codificazione della Convenzione dell’Aia, avvenuta nel 1899, all’indomani di un congresso internazionale e ratificata progressivamente da numerosi Stati, trascorrono solo quaranta anni.

Testo convenzionale, questo redatto all’Aia, solo in parte da ritenersi di natura ricognitoria. Esso, in altri termini, è composto da regole che seppur non obbligatorie, fino ad allora, erano da tempo applicate da molti Stati nella conduzione delle proprie attività belliche. Un cospicuo numero di disposizioni di garanzia e di carattere umanitario venivano, invece, configurate ed accolte come doverose durante lo svolgimento dei lavori preparatori dell’assemblea convocata. Ben presto, considerata l’epoca, molte delle previsioni acquisirono non solo natura pattizia ma di cogente diritto consuetudinario, la cui violazione avrebbe costituito grave illecito internazionale, indipendentemente dalla sottoscrizione e recepimento del trattato da parte dello Stato, i cui organi si fossero resi responsabili delle condotte incriminate.

Lo stesso grande giurista internazionalista, Pasquale Fiore, nonostante il suo dichiarato e forte scetticismo affermato nei confronti della fattibilità tecnica di una rapida configurazione ed attuazione dell’arbitrato obbligatorio internazionale, sul piano delle relazioni e del diritto internazionale esistenti in quel momento storico, conviene sulla portata innovativa di quel movimento di pensiero pacifista e legalitario, sostenuto dal Garibaldi e da altri suoi discepoli del risorgimento italiano.

*“La causa della libertà dei popoli aveva fatto grande cammino. I pubblicisti, i politici, gli economisti, i filosofi avevano modificato l’opinione generale e convinta la stessa diplomazia, che l’ordinata e giuridica coesistenza di tutti gli Stati ed il rispetto della libertà di tutti era l’unico rimedio per assicurare la pace.*

---

<sup>7</sup> G. Garibaldi, Manlio, Napoli, 1982, p. 205.

*Il movimento intellettuale aveva trionfato.*”<sup>8</sup>

Ed, ancora: “*La Conferenza, che si riunì a La Haye dal 18 maggio al 29 luglio 1899 [...] dev’essere considerata senza dubbio come il più grande avvenimento dei nostri tempi. Essa fu il risultato di una lunga ed incessante elaborazione e del movimento generale contro gli eccessi del militarismo ed i mali inevitabili della “Pace armata”, movimento che si era affermato negli scritti dei pubblicisti, nei meetings, nelle rimostranze degli industriali, degli operai e delle persone di ogni ceto, e che aveva trovato un’eco negli uomini di Stato, nei Governi e nei Parlamenti di diversi Stati, e che mirava a mettere in luce la necessità di ridurre le spese eccessive degli armamenti, a far cessare lo stato anormale della “Pace armata”[...]*”<sup>9</sup>.

Acquisiamo dalle ponderate parole di un giurista contemporaneo, un’analisi nitida riguardo allo sviluppo di un diffuso movimento di pensiero che innescato dagli ideali politici di importanti figure di intellettuali e di protagonisti delle vicende internazionali del momento si diffuse nelle masse dei cittadini. Tumultuoso movimento di idee progressiste e legalitarie che svolse la funzione preziosa di incalzante leva di persuasione, sostenuta con forza dall’opinione pubblica europea ed americana di quell’epoca, incise sulle decisioni dei governi e delle cancellerie di non pochi Stati.

Nell’Inghilterra vittoriana questi movimenti di pensiero trovarono luogo di elezione, crebbero e diedero vita ad associazioni, ancora oggi, di primaria importanza per lo sviluppo evolutivo del diritto internazionale come *l’International Law Association*.

Fondata a Londra, nel 1873, originariamente con il nome di *Association pour la réforme et la codification du droit des gens*, promosse con forza la validità dell’arbitrato.

Oggi, questa prestigiosa associazione di accademici e funzionari ha rappresentato nei decenni successivi e rappresenta, alla data odierna, una autorevole leva di sviluppo evolutivo del diritto internazionale, pubblico e privato, nel seno della comunità scientifica, con un evidente e tangibile impatto propulsivo nei confronti delle competenti articolazioni delle Nazioni Unite, a partire dalla stessa Commissione del diritto internazionale.

Inoltre, lo stesso *Istituto di Diritto Internazionale*, istituito, nel 1873, sostenne il medesimo orientamento nelle sessioni di Ginevra, del 1874, dell’Aia, nel 1875, e di Zurigo, nel 1877, elaborando uno specifico progetto di articolato, in ventisette disposizioni.

Anche nelle sedi parlamentari, si moltiplicarono le iniziative, a partire da quella dell’inglese Sir Henry Richard, Segretario della Società per la pace, elogiata dallo stesso Garibaldi ed oggetto della missiva in precedenza citata; in Francia Frédéric Passy presentò una mozione, il 2 gennaio 1888 e il 21 aprile 1888; nel Parlamento italiano una mozione fu proposta da Pasquale Stanislao Mancini, il 24 novembre 1873; seguirono mozioni presentate negli Stati Uniti, in Olanda, Svezia e Spagna.

La Conferenza dell’Aia, prese inizio il 18 maggio 1899, prevedendo la partecipazione con eguale dignità congressuale degli “Stati asiatici”, rappresentati dalla Cina, Giappone, Siam e Persia, con gli Stati europei. Questo, soprattutto, in un’ottica di preventiva definizione di “regole di diritto comune” da far rispettare dalle parti allo scoppio di ostilità.

---

<sup>8</sup> P. FIORE, opera citata, volume primo, para. 88, pag. 69.

<sup>9</sup> P. FIORE, opera citata, volume primo, La Conferenza della Pace di La Haye, pag. 523.

I lavori furono articolati in tre distinte Commissioni. La terza si occupò della soluzione pacifica delle controversie “consacrando” nel testo, sottoscritto il 29 luglio 1899, previsioni in materia dei buoni uffici e della mediazione, arricchendone la disciplina preesistente con ulteriori modalità procedurali. L’arbitrato trova la sua disciplina, nel titolo IV, in tre specifici capitoli: Della giustizia arbitrale, articoli 15-19; Della Corte permanente di arbitrato, Articoli 20-29; Della procedura arbitrale, articoli 30-57.

Si era, in tal modo, realizzato un vero e proprio balzo evolutivo di portata epocale nella garanzia dei popoli, degli individui e del diritto. Le basi del futuro sviluppo progressivo del sistema di garanzia internazionale avevano finalmente trovato prima forma in norme codificate e condivise.

Dunque, un altro, poco celebrato, sogno garibaldino si traduceva in una realtà politica e giuridica, di enorme importanza per i successivi sviluppi e ritenuta irrealizzabile fino a qualche decennio prima.

D’altra parte, Terenzio Mamiani, nel suo celeberrimo, “D’un nuovo Diritto europeo”, evidenziava, in un italiano fortemente ottocentesco, che *“L’opera del diritto è sempre commista di pensiero e di azione e i fatti la producono involta, confusa e contraddittoria.*

*L’idea la svolge, la chiarisce e con se medesima la concilia: quindi la speculativa e la storia sono i due occhi della filosofia giuridica”*<sup>10</sup>.

4. La portata straordinaria dell’accoglienza entusiastica tributata all’eroe dei due mondi, durante la sua permanenza in Inghilterra nel 1864, sia dalle masse popolari sia dai circoli aristocratici ed intellettuali, non ha uguali per un non inglese, suscitando il disappunto imbarazzato persino della regina Vittoria. Cinquecentomila persone si accalcarono a Londra per vedere e per ascoltare le parole di questo prode condottiero di patrioti dei due continenti, liberatore dall’oppressione oscurantista dei regimi dispotici e del clero più reazionario ed avviluppato dall’ormai anacronistico potere temporale. Combattente in prima linea con i suoi uomini, di ogni ceto sociale, credo politico o religioso, nazionalità. Il suo carisma aveva attratto nelle sue fila volontari da molte nazioni dell’Europa, aveva affascinato l’intera opinione pubblica britannica con le sue gesta eroiche ed il suo fiero pensiero liberale ed europeista.<sup>11</sup>

La sua adesione al ripudio della corsa agli armamenti a favore di un esercito di popolo era sinonimo della messa a disposizione del progresso sociale ed economico delle fasce popolari maggiormente disagiate, a causa anche degli enormi finanziamenti imprigionati da un imperante ottuso confronto militare: la precitata “Pace armata”.

Un eroe, dunque, e un uomo del popolo divenuto universalmente un mito, grazie al suo valore di guida morale, militare ed intellettuale, dimostrato con costante coraggio sui campi di battaglia come nella sede parlamentare di un giovanissimo ma fortemente retrogrado Regno d’Italia.

La messe di incontri con importanti personaggi della vita pubblica inglese e con gli autorevoli ambienti dell’alta finanza, del mondo economico, delle Forze armate, ed, in particolare, della Marina militare che addirittura organizzò solo per l’eroe una esercitazione mobilitando una intera squadra navale, consolidò una imponente piattaforma di consenso nei confronti del suo operato e del suo nome.

---

<sup>10</sup> T. MAMIANI, D’un nuovo Diritto europeo, Torino, 1859, pag. 11.

<sup>11</sup> A titolo esemplificativo, citiamo un testo di riferimento di un grande autore britannico, D. M. SMITH, Garibaldi, una grande vita in breve, Milano, 1993, capitolo XIII Inghilterra, pag. 161 e ss..

Nome assurto quasi, tra il popolo, a sinonimo di santo liberatore dall'oppressione sociale ed economica; in Inghilterra come nello stesso Meridione dell'Italia unitaria.

Afflato emozionale, cristallizzato nell'immaginario collettivo dei nuovi italiani, vivo e condiviso ancora ai giorni nostri.

Lo spessore morale e civile della sua figura era destinato a restare permanentemente anche nell'inconscio collettivo degli inglesi, fino ad oggi.

Il suo pensiero e la sua azione, immortalati da innumerevoli pagine della stampa britannica del tempo, infatti, avevano attraversato l'attenzione in modo trasversale dell'intera società vittoriana di quel momento.

Si era, in tal modo, creato un enorme e ponderoso portafoglio di credibilità e autorevolezza nei confronti dell'azione e del nome dei Garibaldi, destinato ad essere speso con coerente continuità anche dal Ministro plenipotenziario Ezio Garibaldi, in occasione dei suoi contatti di altissimo livello istituzionale e della sua missione diplomatica del 1935, su mandato italiano, presso il Governo britannico.

Mandato di pace, dialogo costruttivo, composizione e mediazione diplomatica delle possibili controversie, rappresentano i termini di un polinomio già declinato dal nonno Giuseppe molti anni prima.

Continuità nella storia familiare ed ideale dei Garibaldi: Giuseppe ed Ezio, uniti da una comune progettualità: pace e stabilità, in Italia, come in Europa.